

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA PER I NUCLEI FAMILIARI E LE PERSONE INDIGENTI -**

## **NORME INTRODUTTIVE**

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso ai sussidi assistenziali, destinati a determinate situazioni di disagio e non alla generalità delle persone.
2. Il sussidio è liquidato e concesso con provvedimento motivato del Dirigente del settore preposto previa istruttoria del responsabile del procedimento ove nominato ai sensi di Legge, all'esito dell'esame obbligatorio ma non vincolante della Commissione Consiliare che si esprime con la maggioranza prevista dal Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali.  
In ipotesi di concessione di sussidi in modo difforme dai pareri resi, la Commissione Consiliare dovrà essere edotta dall'ufficio nelle riunioni successive.  
Al fine della valutazione all'accesso ai sussidi economici a singole persone e a nuclei familiari disagiati, l'I.S.E.E. si affianca alla Valutazione Sociale, come indicatore della situazione economica del/la richiedente.  
La Valutazione Sociale deve fare riferimento allo "*stato di bisogno*" valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita e alle risorse reali e potenziali degli interessati e non esclusivamente alle mere autocertificazioni e/o dichiarazioni del richiedente.
3. Il sostegno economico deve essere considerato:
  - a) uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora altre forme di intervento e di sostegno, presenti sul territorio, non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno;
  - b) uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un progetto complessivo di attivazione e responsabilizzazione concordato con l'utente, in cui la persona e / o il nucleo familiare sono sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia ed integrazione sociale;
4. Il sussidio economico può essere integrato o sostituito con progetti alla persona di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.
5. Il sussidio economico è erogato previa autocertificazione dell'interessato che attesti l'assenza di crediti vantati dall'Ente nei confronti del medesimo

## **ART. 1**

### **TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI**

1. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, i sussidi economici, possono avere carattere:
  - Ordinario
  - Straordinario.

## ART. 2

### ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

1. E' una erogazione economica di natura sussidiaria temporanea, corrisposta in maniera continuativa nel corso dell'anno, ad integrazione del minimo vitale (ci cui all art. 9 comma 1), concessa sulla scorta della valutazione sociale effettuata dai Servizi Sociali, anche con riferimento all'esclusione di ipotesi di cui all'art. 433 c.c. come definito dall'art. 9 comma 3 del presente regolamento, autocertificata dall'interessato.

2. Possono usufruire del sussidio economico continuativo le persone sole **che abbiano compiuto i 45 anni di età e i** nuclei familiari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 3.000,00 che siano:

- cittadini/e italiani/e o comunitari/e residenti nel Comune di Vasto da almeno un anno continuativo

ovvero

- extracomunitari/e ed apolidi, iscritti all'anagrafe comunale da almeno due anni continuativi ed in possesso del permesso di soggiorno valido almeno fino al mese di dicembre dell'anno per cui viene richiesto il sussidio e che non abbiano percepito alcun sussidio ordinario negli ultimi tre anni (come previsto dal D.Lgs. 286/1998 riconfermato dalla successiva Legge 189/2002 che rimarca come gli extracomunitari o apolidi che vengono in Italia per motivi di lavoro debbano percepire un reddito sufficiente alla sussistenza propria e dei propri familiari in casi di momentanea indigenza ai sensi dell'art. 41 escludendo, però, ogni tipo di cronicizzazione assistenziale e, pertanto, il contributo ordinario può essere concesso solo a quei nuclei familiari o singoli individui extracomunitari o apolidi che non l'abbiano percepito negli ultimi tre anni).

ed in possesso di uno dei seguenti requisiti alternativi:

- a) Anziani/e ultra sessantacinquenni con un reddito familiare inferiore al minimo vitale secondo quanto previsto nell'art. 9 del presente regolamento;
- b) Persone con invalidità riconosciuta al 74% o percettori di pensione di invalidità, con reddito inferiore al minimo vitale;
- c) Persone sole e nuclei monoparentali anche con figli minori a carico, in assenza di rete familiare di sostegno;
- d) Persone che non posseggono altro patrimonio immobiliare, oltre quello dell'abitazione principale (purché comprese nelle categorie catastali da A2 a A6), sul territorio comunale e nazionale;
- e) Segnalazione da parte del Servizio Sociale di situazione di evidente disagio della persona e/o del suo nucleo familiare;
- f) Persone con situazioni di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- g) Persone che versano in grave difficoltà di salute o che s i trovano a far fronte a improvvise problematiche familiari legate alla maternità (parti gemellari, parti plurigemellari, ecc.);
- h) non beneficiare di altri contributi statali, regionali e comunali.

## **ART. 3**

### **CONSISTENZA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI**

1. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti ricavabili esclusivamente dal modello ISEE e dalla valutazione sociale dell'Assistente Sociale;

2. I contributi continuativi vengono erogati mensilmente, ad integrazione del reddito "minimo vitale" di cui all'art. 9 comma 1 del presente regolamento, secondo il seguente criterio:

DA ISEE € 0,00 a € 500,00 punti 4

DA ISEE € 501,00 a € 1.000,00 punti 3

DA ISEE € 1.001,00 a € 2.000,00 punti 2

DA ISEE € 2.001,00 a € 3.000,00 punti 1

3. Nel calcolo dell'attribuzione del punteggio, viene decurtato un punto per ogni persona maggiorenne presente nel nucleo familiare, oltre i genitori. In assenza di genitori, si prendono in considerazione i due componenti più anziani del nucleo familiare.

4. Sulla base della valutazione sociale dell'Assistente Sociale competente, può essere attribuito, motivando esplicitamente la decisione, un punteggio ulteriore da un minimo di 1 a un massimo di 3 punti in ipotesi di:

a) condizioni igienico-sanitarie precarie;

b) presenza di minori o portatori di handicap nel nucleo familiare;

c) vedove con figli minori a carico o donne in difficoltà secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 23 del D.P.R. n. 616/1977 e dal R.D. 798/1927 e successive modificazioni;

5. Per ogni punto attribuito viene corrisposta la somma di € 20,00 fino ad un massimo di 7 punti equivalenti alla somma di €140,00 mensili;

6. L'erogazione del contributo avviene a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

## **ART. 4**

### **ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

1. E' una erogazione di natura economica straordinaria consistente nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato ad integrare la situazione socio economico della persona e/o del nucleo familiare in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari quali spese per situazioni di emergenza abitativa, lavorativa, eventi luttuosi e gravi condizioni di salute concessa sulla scorta della valutazione sociale effettuata dai Servizi Sociali, anche con riferimento all'esclusione di ipotesi di cui all'art. 433 c.c. come definito dall'art. 9 comma 3 del presente regolamento autocertificata dall'interessato.

2. Il contributo straordinario non è compatibile con il sussidio ordinario e di norma non può essere erogato più di una volta all'anno. In casi eccezionali, previo parere motivato e non vincolante della Commissione è consentito derogare al divieto di cumulo per le seguenti ipotesi:

- spese per onoranze funebri ;
- spese per tickets sanitari di diagnostica strumentali non coperti dal SSN e su presentazione di prescrizione medica.

3. Possono usufruire del contributo economico straordinario le persone sole e nuclei familiari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 5.000,00 che siano:

- cittadini/e italiani/e o comunitari/e residenti nel Comune di Vasto da almeno un anno

continuativo ovvero

- extracomunitari/e ed apolidi, iscritti all'anagrafe comunale da almeno due anni continuativi ed in possesso del permesso di soggiorno valido almeno fino al mese di dicembre dell'anno per cui viene richiesto il contributo.

4. Il limite dell'indicatore I.S.E.E. di cui al comma 3 può essere derogato in presenza di situazioni eccezionali, previo parere non vincolante della Commissione.

## **ART. 5**

### **CONSISTENZA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. Il contributo straordinario non può essere di entità superiore a 1.800,00 € annue.

2. La richiesta deve essere suffragata da specifiche ricevute, documentazioni fiscali e certificazioni mediche, specialistiche e non, per le seguenti spese:

a) cumulo di bollette di utenze non pagate intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare (acqua, luce, gas, bollette telefoniche, nel solo caso in cui l'uso dell'apparecchio sia legato a bisogni vitali);

b) cumulo arretrati affitto abitazione (previa documentazione di sfratto e/o comunque di inadempimento grave);

c) spese per onoranze funebri;

d) trasporto e soggiorno fuori comune per visite specialistiche presso strutture sanitarie, assistenziali, nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;

e) spese per tickets sanitari di diagnostica strumentali non coperti dal SSN e su presentazione di prescrizione medica;

f) previo parere motivato e non vincolante della Commissione anche in ipotesi di altre spese riguardanti il soddisfacimento di bisogni fondamentali non contemplati nelle lettere di cui sopra

## **ART. 6**

### **DOMANDA E DOCUMENTI RICHIESTI**

1. La concessione dei contributi ordinati e straordinari è subordinata alla presentazione di specifica domanda, su modulo predisposto (vedi Mod. A1 allegato al presente Regolamento), sottoscritta dal richiedente e corredata della documentazione comprovante le situazioni familiari, economiche e sanitarie dichiarate in sede di colloquio con l'assistente sociale, sia per la richiesta di sussidio ordinario che di sostegno straordinario:

Fotocopia del documento di riconoscimento;

Dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E);

Fotocopia del permesso di soggiorno valido almeno fino al mese di dicembre dell'anno per cui viene richiesto il sussidio (solo per i cittadini extracomunitari);

Autocertificazione attraverso apposito modulo prestampato da allegare alla valutazione sociale dell'Assistente Sociale (la mancanza di tale documento, debitamente firmato dal richiedente a conferma di quanto dichiarato nella valutazione sociale, pregiudicherà la presa in esame dell'intera richiesta di sussidio);

La domanda e i documenti allegati alla stessa saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy.

2. La domanda deve contenere le generalità complete del/la richiedente, il domicilio, il tipo di sostegno richiesto (ordinario, straordinario);

3. Coloro i quali, inoltrando richiesta di sussidio economico, adducono, tra le motivazioni, di non poter percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento, devono allegare alla domanda copia dei documenti comprovanti l'inadempienza del coniuge e precisamente la documentazione attestante che il beneficiario del sussidio abbia messo in atto una condotta tesa al recupero dell'assegno.

## **ART. 7**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda per il sussidio ordinario deve essere sottoscritta dal capofamiglia (intestatario di scheda anagrafica) e deve essere presentata dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno e può essere rinnovata, per l'anno successivo, dal 1° ottobre dell'anno in corso. Il contributo viene erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. Per la domanda di sussidio straordinario è necessario comprovare i motivi che sono a fondamento della richiesta stessa; richiesta che comunque deve scaturire da una situazione di emergenza e/o straordinarietà.

## **ART. 8**

### **CONVERSIONE DEL TIPO DI DOMANDA E INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. Qualora ricorrano i requisiti di un sussidio diverso da quello richiesto la domanda potrà essere convertita d'ufficio anziché rigettata.

2. Nel corso dell'istruttoria, nel caso in cui la documentazione posta a base della domanda di sussidio risulti carente e/o comunque non sufficientemente motivata, la stessa verrà rinviata all'Ufficio Servizi Sociali proponente ai fini dell'integrazione, con obbligo di riesame alla prima riunione utile della Commissione dopo l'integrazione.

## **ART. 9**

### **DEFINIZIONI E PRECISAZIONI**

1. Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona o il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano ed è infrenata nel valore attuale al momento della richiesta del sussidio della pensione minima.
2. Il “nucleo familiare” considerato è quello definito nel D.Lgs. 109/98 e s.m. art. 2, comma 1-2-3- e meglio specificato nel Dpcm 221/99, così come modificato dal Dpcm 242/01 (insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF);
3. L'esistenza di “parenti obbligati” agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione di interventi economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale. Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale deve informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge;
4. Al fine di ottenere la detrazione dell'affitto dal valore ISEE è necessario riportare gli estremi di registrazione del contratto.

## **ART. 10**

### **FONDI, CONTROLLI, ESCLUSIONI E RECUPERI**

1. Il Presidente quadrimestralmente relazionerà la Commissione sull'ammontare dei contributi erogati e l'importo dei fondi disponibili.
2. Sulle autocertificazioni presentate a corredo delle richieste di interventi economici di cui al presente regolamento e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, l'Ente si riserva potere di controllo con l'ausilio degli organi competenti;
3. Qualora al momento della richiesta dell'intervento, o nel corso dell'anno di fruizione del beneficio, si sia determinata una nuova fonte di reddito familiare, tale da modificare il valore I.S.E.E., la persona assistita è tenuta a dichiararla immediatamente, pena la revoca del contributo e la restituzione di tutti gli importi erogati;
4. Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo nei seguenti casi:
  - false dichiarazioni;
  - redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati.

Nei suddetti casi viene attivata una procedura di recupero di quanto erogato, in base alle leggi vigenti e inoltrata segnalazione del caso al Dirigente del settore competente, che eventualmente valuterà la trasmissione degli atti all'autorità competente.

4. Le persone a cui vengono accertate dichiarazioni mendaci, sul reddito o sulla situazione socio-ambientale, non possono più inoltrare richiesta di sussidio per l'anno in corso e quello successivo.

## **ART. 11**

### **SUSSIDI E RISORSE DI BILANCIO**

1. L'erogazione dei sussidi avviene esclusivamente in base a quanto stanziato dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dal Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Comunale.

## **ART. 12**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento sostituirà organicamente il precedente nelle sua completezza ed entrerà in vigore ai sensi di Legge, trovando applicazione anche per le domande di sussidio già presentate e non ancora deliberate.